

Sul termine di deposito delle azioni per l'intervento in Assemblea (*)

1. Il problema relativo alla legittimità del prolungamento, con disposizione statutaria, del termine di cinque giorni previsto nell'art. 2370 cod. civ. per il riconoscimento agli azionisti del diritto di intervento all'assemblea non ha ricevuto attenzione specifica dalla dottrina: essa infatti, nell'interpretazione della norma, si è piuttosto soffermata sul quesito se l'iscrizione nel libro dei soci sia idonea a legittimare di per sé all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, pur se in concreto la titolarità delle azioni sia passata ad altri con trasferimento mediante girata⁽¹⁾. La questione ha tuttavia un rilievo pratico particolarmente per le società che, per il gran numero di azioni emesse e il frequente mutamento dei titolari di una certa aliquota di esse, possono trovarsi nella necessità, nel periodo anteriore alle assemblee e in un termine brevissimo, di controllare una notevole quantità di trasferimenti azionari, in modo da consentire l'intervento in assemblea, senza il pericolo di errori od omissioni, a tutti i legittimati.

Il problema, d'altra parte, pur in presenza di una disposizione legislativa che ha regolato il diritto di intervento dei soci, non è di soluzione evidente, specie se, prima di giungere ad una conclusione tranquillante, si consideri l'origine e lo scopo dell'art. 2370 cod. civ. e si accerti l'esistenza, come dovrebbe apparire nel corso della presente indagine, di un non pieno coordinamento della norma sia con le disposizioni relative al trasferimento dei titoli azionari, sia con la disciplina oggi vigente sulla nominatività obbligatoria delle azioni.

In primo luogo, è difficile possano desumersi argomenti in favore dell'una o dell'altra soluzione dall'uso dell'espressione almeno che precede la determinazione del termine di cinque giorni contenuta nell'art. 2370 cod. civ. (Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci *almeno cinque giorni prima* di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato *nel termine*

(*) Estratto dalla *Rivista del diritto commerciale*, anno LVIII (1960), n. 1-2, Parte I, pp. 64-73.

(1) Cfr., per una diffusa disamina del problema, GRASSETTI, *Diritto di intervento e diritto di voto in caso di trasferimento di azioni mediante girata*, in questa *Rivista*, 1948, I, 46 segg.

stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione). Tale espressione vale infatti solo ad escludere la derogabilità del termine minimo di cinque giorni fissato nella disposizione per l'attribuzione del diritto d'intervento, ma non riguarda l'eventuale termine superiore sancito nell'atto costitutivo. Ciò è confermato dalla *ratio* della disposizione, con la quale il legislatore ha inteso evitare trasferimenti di azioni effettuati all'ultimo momento e all'unico scopo di procurarsi, con tali manovre, la maggioranza nell'assemblea ⁽²⁾.

È necessario invece esaminare se la mancanza di una norma espressa nell'art. 2370 cod. civ., che faccia salva una diversa disposizione statutaria, non comporti perciò solo la inderogabilità del termine ivi fissato, non potendo i soci sostituire, ove ciò non sia espressamente consentito, la propria volontà alla normativa posta dalla legge per le società per azioni.

Tale considerazione parrebbe confermata dalla circostanza che là dove è stato ritenuto che una modifica alla disciplina legale non avrebbe snaturato la struttura propria della società, il legislatore ha espressamente ammesso il carattere derogabile delle norme da esso poste, attribuendo all'autonomia privata il potere di mutare in singoli casi la disposizione legislativa ⁽³⁾. A ciò si aggiunga che l'art. 2249 cod. civ. ha stabilito il principio della *tipicità* delle società aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale e che da ciò si è tratta la conseguenza che non sia consentita l'evasione delle singole formalità prescritte dalla legge, poiché si altererebbe così una disciplina posta anche nell'interesse dei terzi e nell'interesse economico generale ⁽⁴⁾. Tuttavia, proprio la ragione giustificativa di tale principio fa ritenere che esso non potrebbe essere esteso sino al punto da negare la validità di qualsiasi clausola statutaria, la quale, pur modificando il regolamento legale, non incida su elementi essenziali del tipo di società e non abbia influenza sui diritti individuali dei soci ⁽⁵⁾.

L'inderogabilità della disposizione posta dall'art. 2370 cod. civ. non potrebbe quindi risultare, a mio parere, che dall'indagine circa l'effettiva portata normativa dell'articolo, considerato nel suo significato complessivo e con riguardo agli interessi in esso tutelati, e solo dopo che si sia posto in luce il valore che il legislatore

⁽²⁾ Cfr. TRIMARCHI, *Invalidità delle deliberazioni di assemblea di società per azioni*, Milano, 1958, p. 123; FRÈ, *Commentario al cod. civ. Scialoja-Branca*, 1951, art. 2370, p. 275; GRASSETTI, *cit.*, in questa *Rivista*, 1948, I, 49; FERRARA JR., *Imprenditori e società*, Milano, 1946, p. 188, n. 12.

⁽³⁾ Cfr. nello stesso § 1 della Sez. VI, in cui è contenuto l'art. 2370, artt. 2364, 2368, 2369, 2372.

⁽⁴⁾ Cfr. BRUNETTI, *Diritto delle società*, vol. I, Milano, 1946, p. 76 sgg.; ASQUINI, *Il diritto commerciale nel sistema della nuova codificazione*, in questa *Rivista*, 1941, I, 432.

⁽⁵⁾ In senso favorevole alla conservazione delle clausole atipiche del contratto sociale, cfr. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1957, p. 137; BRUNETTI, *op. cit.*, p. 78, n. 51 e dottrina ivi citata.

ha inteso dare al termine indicato nella norma e l'eventuale incidenza di esso sui diritti indisponibili da parte della società.

A questo riguardo, si può rilevare che effettivamente l'apposizione, nell'atto costitutivo e nello statuto, di un termine superiore ai cinque giorni inciderebbe direttamente su diritti individuali del socio e, in particolare, sul diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale. Infatti il trasferimento del titolo azionario in conformità alla propria legge di circolazione attribuisce all'azionista tutti i poteri e i doveri inerenti alla qualità di socio e la società non può opporsi all'esercizio di tali poteri, se ciò non sia espressamente consentito dalla legge. Per conseguenza, nell'ipotesi di azioni nominative, la legittimazione risultante dal titolo e dall'iscrizione nel libro dei soci non potrebbe essere contestata dalla società e l'azionista potrebbe sempre esercitare i diritti di intervento e di voto, anche se egli avesse ottenuto la legittimazione solo qualche ora prima dell'apertura dell'assemblea. Il legislatore ha tuttavia ritenuto, per ragioni pratiche, di porre una limitazione ai diritti fondamentali di voto e di intervento e ha escluso che tali poteri possano essere esercitati da coloro che abbiano acquistato la legittimazione formale nei cinque giorni immediatamente precedenti l'assemblea. Ha così sancito, a carico di soggetti che pur hanno assunto, con effetto verso la società, la qualità di soci, un'eccezionale *sospensione* di alcuni poteri fondamentali inerenti al loro *status*. La natura stessa di tale limitazione, posta da un'esplicita norma di diritto positivo, comporta però che essa non potrebbe venire estesa con disposizione statutaria, poiché qualsiasi prolungamento del termine posto dalla legge inciderebbe ulteriormente sui diritti individuali del socio e sovrapporrebbe alla valutazione legislativa, in materia sottratta a determinazione della società, il diverso apprezzamento di coloro che concorrono a formare l'atto costitutivo.

2. Tale conclusione è confermata dalla genesi della norma sancita nell'art. 2370 cod. civ. in relazione alla mancanza di analoga disposizione nell'abrogato codice di commercio. Questo non poneva infatti alcun limite al diritto d'intervento dell'azionista e la dottrina faceva da ciò rilevare che il socio avrebbe potuto documentare la sua qualità nel momento stesso in cui si presentava all'assemblea, salvo al presidente di essa di eccepire – in caso di azioni nominative – la eventuale non corrispondenza della intestazione del titolo con l'iscrizione nel libro dei soci. Poiché tuttavia si dava così la possibilità di creare maggioranze fittizie attraverso l'acquisto delle azioni negli ultimissimi momenti anteriori all'assemblea e per la sola durata di essa, la pratica aveva fatto leva, per giungere ad una soluzione più conforme agli interessi della società, su due norme contenute nella legge commerciale, che davano facoltà all'atto costitutivo di determinare le condizioni per l'esercizio del diritto di voto e per l'intervento dei soci nell'assemblea (art. 89, n. 10 e art. 184, n. 5). Si desumeva così, da queste disposizioni, la validità del patto sociale richiedente, nel caso di azioni nominative, che l'iscrizione nel libro dei

soci avvenisse entro un certo termine anteriore all'assemblea e, nell'ipotesi di azioni al portatore, che esse fossero depositate, nello stesso termine, presso gli uffici indicati nell'avviso di convocazione.

La dottrina, manifestando il suo consenso all'accorgimento che, in omaggio ad esigenze pratiche, correggeva la rigida applicazione dei principi relativi ai diritti inderogabili dei soci, si limitava solo ad ammonire di mantenere in limiti ragionevoli, rimessi alla valutazione del magistrato in sede di omologazione, l'esercizio dei poteri concessi dalla legge allo statuto, in modo da non violare oltre il necessario il diritto di voto dell'azionista ⁽⁶⁾. La diffusa pratica ha trovato pieno accoglimento nel nuovo codice civile ⁽⁷⁾ che, nell'art. 2370, ha espressamente fissato in cinque giorni il termine anteriore all'assemblea entro cui deve avvenire l'iscrizione o il deposito delle azioni. È stato così composto per legge il conflitto fra gli interessi della società e i diritti individuali dei soci, determinando una certa limitazione di questi ultimi; onde non potrebbe più essere consentito – vigente la nuova legislazione – che l'atto costitutivo si sovrapponga, con una valutazione diversa e con un termine più rigoroso, all'apprezzamento compiuto dal legislatore. Ogni ulteriore limitazione al diritto inderogabile dell'azionista d'intervenire nella assemblea e di partecipare alla formazione della volontà sociale sarebbe quindi illegittima, anche se determinata da una disposizione statutaria. Si aggiunga poi che mancherebbe addirittura la base testuale da cui è stata derivata, sotto il vigore del codice di commercio, la legittimità di tali clausole, poiché sono venute a mancare nel codice civile quelle disposizioni che davano la facoltà di determinare, nell'atto costitutivo e nello statuto, le condizioni per l'esercizio del diritto di voto e del diritto di intervento ⁽⁸⁾.

3. Prima però di dare una risposta definitiva al quesito, e necessario chiarire l'esatto contenuto della norma posta dall'art. 2370 cod. civ.: in ciò può essere di valido ausilio, oltre che la considerazione delle norme relative alla circolazione dei titoli azionari, anche la ricerca storica sopra riassunta, da cui appaiono chiari l'origine e lo spirito della disposizione.

L'art. 2370 prevede infatti due ipotesi distinte, legittimando all'intervento in assemblea 1) coloro che siano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e 2) coloro che, nello stesso termine, abbiano depositato le loro azioni presso la società. Non si richiede quindi necessariamente entro il termine l'iscrizione nel libro dei soci, equiparandosi invece a quella con-

⁽⁶⁾ Cfr. DE GREGORIO, *Società e associazioni commerciali*, Torino, 1938, p. 416; VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. II, Milano, 1929, p. 230.

⁽⁷⁾ Cfr. n. 162, Relazione al Re.

⁽⁸⁾ Cfr. art. 2348 sgg. cod. civ., nei quali si fanno salve solo eventuali limitazioni al diritto di voto in relazione a particolari categorie di azioni.

dizione il mero deposito delle azioni. Tuttavia tale duplice forma di legittimazione, se è conforme alle due diverse leggi di circolazione dei titoli azionari previsti nell'art. 2355 cod. civ. (azioni nominative e al portatore), non ha alcuna corrispondenza con le norme proprie dei titoli azionari nominativi, che attualmente sono i soli consentiti nel nostro ordinamento giuridico⁽⁹⁾: il possessore dell'azione nominativa è infatti legittimato all'esercizio dei diritti inerenti al titolo, compresi il potere d'intervento e di voto all'assemblea, solo ove vi sia la duplice intestazione a suo favore sul titolo e nel registro apposito dell'ente emittente (libro dei soci). Ciò, è del resto, esplicitamente riaffermato nel decreto, che ha regolato la nominatività obbligatoria dei titoli azionari e che subordina appunto l'efficacia, nei confronti della società, del trasferimento delle azioni all'iscrizione nel libro dei soci (art. 2, 2° comma, R. D. 29 marzo 1942, n. 239)⁽¹⁰⁾.

Se si ritenga quindi che la seconda parte dell'art. 2370 cod. civ. sia applicabile anche alle azioni nominative, se ne dovrebbe dedurre o l'esistenza di una grave anomalia nel regime di circolazione proprio dei titoli nominativi, per cui l'azionista sarebbe legittimato – in contrasto con l'art. 2021 cod. civ. e con l'art. 2 R.D. 29 marzo 1942, n. 239 – ad esercitare, nei confronti della società, alcuni dei diritti fondamentali inerenti allo *status* di socio pur in mancanza dell'iscrizione nei registri della società stessa, oppure l'obbligo della società, anche se non menzionato espressamente, di iscrivere l'azionista nel libro dei soci prima dell'apertura dell'assemblea. Se si considera però che il sistema del codice vigente è fondato sulle due categorie di azioni nominative e al portatore e che le norme relative a queste ultime non sono state abrogate, ma ne è stata solo sospesa l'efficacia per la durata del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 (art. 109 disp. attuaz. cod. civ.), appare chiaro che la duplice forma di legittimazione regolata dall'art. 2370 cod. civ. corrisponde perfettamente, nella prima parte, alla legge di circolazione propria dei titoli nominativi e, nella seconda parte, alle norme relative al trasferimento dei titoli al portatore. Per questi ultimi infatti il possessore è legittimato all'esercizio dei diritti inerenti al titolo in base alla semplice presentazione di esso e il deposito delle azioni presso la società, anche se sottoposto a un certo termine, è richiesto esclusivamente ai fini della prova della legittimazione conseguente al possesso del titolo.

Da ciò si può dedurre che l'ultima parte dell'art. 2370 cod. civ., avendo lo scopo di determinare il diritto d'intervento dei titolari di azioni al portatore, non

⁽⁹⁾ Salve le disposizioni speciali emanate dalle Regioni siciliana e sarda.

⁽¹⁰⁾ Non è quindi necessario, ai fini del presente studio, approfondire il problema dell'applicabilità ai titoli azionari delle norme proprie dei titoli di credito: si veda, per tutti, in senso positivo, DE GREGORIO, *Imprenditori e società*, Roma, 1952, p. 257 e, per la giurisprudenza, Cass., 22 gennaio 1949, n. 83, in *Foro it., Mass.*, 1949, n. 19 che ha ritenuto che le disposizioni di carattere tributario sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari non sottraggono questi alla disciplina generale dei titoli nominativi stabilita dal diritto comune.

sia applicabile in regime di nominatività azionaria obbligatoria e che, in tal caso, condizione necessaria per l'intervento in assemblea sia l'avvenuta iscrizione entro il termine prescritto nel libro dei soci. Tale è, del resto, la conclusione cui, pur non avendo dedicato attenzione specifica al problema, giunge anche la dottrina prevalente⁽¹¹⁾. Ciò trova inoltre corrispondenza nella genesi storica della disposizione, la quale ha sanzionato la pratica che, per le azioni nominative, richiedeva l'iscrizione nel libro dei soci entro un certo periodo e, per le azioni al portatore, imponeva il loro deposito presso la società entro lo stesso termine. E ha infine testuale conferma nell'art. 6, R.D. 29 marzo 1942, n. 239 che, in regime di nominatività, si limita a riportare solo la prima delle due condizioni previste dall'art. 2370 cod. civ.

Lo stesso art. 6 però, preoccupandosi di consentire il diritto di intervento anche agli azionisti che, pur non iscritti nel libro dei soci, abbiano acquistato le azioni mediante girata, supplisce in una certa misura all'inapplicabilità alle azioni nominative dell'ultima parte dell'art. 2370 cod. civ. e dà *espressa facoltà all'atto costitutivo di autorizzare* l'intervento in assemblea agli azionisti che, *ai fini dell'iscrizione*, abbiano depositato, entro un termine precedente all'assemblea e non minore di cinque giorni, i titoli di cui sono in possesso.

Viene così stabilito che l'intervento in assemblea di coloro che non risultano iscritti nel libro dei soci può essere autorizzato esclusivamente da una disposizione dell'atto costitutivo ed a questo viene affidata altresì la determinazione del momento in cui le azioni debbano essere depositate, salva l'inderogabilità di un termine *minimo* di cinque giorni. Si è in tal modo riconosciuta, per ragioni pratiche e con esclusivo riferimento alle azioni nominative, una facoltà di regolare l'intervento in assemblea analoga a quella concessa dall'art. 184, n. 5 cod. comm. E anche in questo caso, come per la norma posta dell'abrogata legge commerciale, spetta al magistrato, in sede di omologazione, di valutare se il termine fissato dall'atto costitutivo sia circoscritto in termini ragionevoli oppure sia tale da permettere agli amministratori di escludere per lungo tempo un gran numero di azionisti dall'intervento in assemblea.

L'esigenza sentita dal legislatore di consentire che, nell'atto costitutivo, si possa determinare il termine di deposito delle azioni nominative in misura ragionevolmente superiore ai cinque giorni è ancor più evidente se si voglia ritenere che, con la norma posta dall'art. 6, R.D. 29 marzo 1942, non si sia apportata alcuna deroga al regime proprio dei titoli nominativi: in tal caso, la società sarebbe obbligata, entro il termine statutario e prima dell'assemblea, ad iscrivere le azioni nel libro dei soci, in modo che la legittimazione all'intervento e al voto sia attri-

⁽¹¹⁾ Cfr. FIORENTINO, *Gli organi delle società di capitali*, Napoli, 1950, p. 33; FERRI, *Manuale di dir. commerciale*, cit., p. 214; DE GREGORIO, *Imprenditori e società*, cit., p. 278; FRÈ, *Società per azioni*, in *Comment.*, cit., p. 275; BRUNETTI, *op. cit.*, pp. 310-311.

buita solo a chi gode della duplice intestazione sul titolo e nel registro dell'ente emittente⁽¹²⁾. Tale tesi sarebbe, del resto, conforme al testuale disposto dell'art. 2 dello stesso decreto, per il quale il trasferimento azionario ha efficacia nei confronti della società solo con l'iscrizione nel libro dei soci. Il termine per il deposito delle azioni coinciderebbe allora con il termine per eseguire l'iscrizione e la società rinuncerebbe così, con una clausola statutaria, al diritto conferitole dall'art. 9, R.D. 29 marzo 1942 di procedere all'iscrizione entro il più lungo periodo di un mese dal momento della richiesta. In questa ipotesi, la necessità delle operazioni di controllo e di annotazione potrebbe effettivamente richiedere la fissazione di un congruo termine per il deposito, comunque superiore ai cinque giorni.

Ma la conclusione non varia – data la precisa espressione contenuta nell'art. 6, in cui si fissa solo un limite minimo inderogabile e si autorizza l'atto costitutivo alla determinazione del termine – anche se si preferisca la soluzione meno gravosa per la società, secondo la quale essa non è obbligata all'iscrizione entro il termine, essendo equivalente all'iscrizione stessa, ai fini della partecipazione all'assemblea, il mero deposito presso la società⁽¹³⁾.

4. Tuttavia, prima di accogliere la suaccennata soluzione del problema, è necessario superare un'ulteriore grave difficoltà che potrebbe indurre ad escludere l'interpretazione qui data dell'art. 2370 cod. civ. Infatti non solo i progetti preliminari al codice – il cui valore interpretativo per l'attuale normativa sarebbe limitato – ma lo stesso testo ufficiale del libro del Lavoro, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17, presenta una formulazione diversa – in misura leggerissima, ma decisiva – della norma ora contenuta nell'art. 2370 cod. civ. Nell'art. 304 del libro del Lavoro si disponeva: Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni *al portatore* presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Si può, in primo luogo, osservare che l'espressa menzione, nella seconda parte dell'articolo, delle azioni al portatore conferma l'opinione sopra manifestata secondo cui la norma relativa al deposito è stata posta, in dipendenza della prassi già formatasi, esclusivamente in relazione alla legge di circolazione dei titoli al portatore e con esclusione delle azioni nominative, per le quali si è mantenuto, come requisito essenziale per la legittimazione nei confronti della società, l'avvenuta iscrizione nel libro dei soci.

Ma se questa è la portata dell'art. 304 del libro del Lavoro, la conclusione deve variare in sede di interpretazione dell'art. 2370 cod. civ., quando si osservi che, in

⁽¹²⁾ Cfr. FIORENTINO, *op. cit.*, p. 34.

⁽¹³⁾ Cfr. FRÈ, Circolare n. 138, *Assoc. fra le Soc. It. per Az.*, 1942, p. 4.

seguito ai lavori di coordinamento fra i vari libri del codice, le parole *al portatore* sono scomparse dal testo dell'articolo che è invece, per il resto, rimasto immutato. Dalla sparizione della limitazione contenuta nell'ultima parte dell'articolo si può dedurre che il legislatore ha inteso estendere la portata della norma a tutti i titoli azionari, siano essi al portatore o nominativi. Si è avuto così – ed è reso manifesto oggettivamente dall'espressione usata, più lata della precedente – un mutamento della portata normativa della disposizione, in accordo con le esigenze pratiche che nascevano dalla nominatività obbligatoria delle azioni, sancita nello stesso periodo in cui veniva pubblicato il codice civile.

L'esclusiva esistenza dei titoli azionari nominativi rendeva infatti particolarmente opportuno che si agevolasse nella misura più larga l'esercizio dei diritti inerenti a tali titoli e che si garantisse in particolare il potere di partecipare alla formazione della volontà sociale a tutti coloro ai quali le azioni fossero state trasferite con efficacia *inter partes*, senza che essi fossero costretti ad attendere l'esaurimento del termine di un mese concesso alla società per l'iscrizione nel libro dei soci (art. 9, R.D. 1942). Veniva quindi esteso il diritto di intervento in assemblea degli azionisti che, pur non iscritti, avessero legittimamente acquistato con girata le azioni e avessero richiesto l'iscrizione con il deposito dei titoli.

D'altra parte, in conformità al principio che il codice riconosce sia le azioni nominative che le azioni al portatore, non si è voluta escludere la possibilità che la norma trovasse applicazione anche per queste ultime: e bastata quindi l'eliminazione di due parole, per dare una formula applicabile ad ambedue le categorie di titoli.

La *ratio* del mutamento di disciplina verificatosi con l'inserimento dell'art. 304 del libro del Lavoro nel codice civile, nonché la stessa formulazione letterale della nuova disposizione potrebbero anche costituire argomenti favorevoli all'opinione secondo la quale l'iscrizione nel libro dei soci, *ai fini del diritto d'intervento e di voto*, non sarebbe requisito indispensabile di legittimazione neppure per le azioni nominative, essendosi assimilato all'effettiva iscrizione, con una deroga legislativa ai principi propri dei titoli nominativi, il deposito delle azioni. Non si sarebbe pertanto imposto alla società l'obbligo di eseguire l'iscrizione entro i cinque giorni successivi al deposito delle azioni e, mentre l'ente rimarrebbe vincolato, al riguardo, solo al termine generale di un mese, l'azionista sarebbe legittimato all'intervento pur in mancanza dell'annotazione nel libro dei soci.

È certo però che l'intenzione di coordinare la norma del codice civile con la legge sulla nominatività azionaria obbligatoria ha ... scoordinato totalmente la disposizione con l'art. 6 R.D. 29 marzo 1942, che in presenza della nuova formula legislativa, ha ben poca ragione di essere e diviene addirittura in parte inapplicabile. Infatti, essendo concessa per legge, ai fini dell'intervento, la facoltà di deposito delle azioni anche se ciò non sia previsto dall'atto costitutivo, viene tolto ogni significato al potere concesso alla società dall'art. 6 di *autorizzare* l'intervento con il deposito delle azioni.

5. Si può da ciò dedurre che è in realtà inesistente il potere di regolare con l'atto costitutivo l'esercizio del diritto di intervento degli azionisti non iscritti, pur essendo stato tale potere concesso dal decreto del 1942? Quel diritto d'intervento è infatti riconosciuto da una norma legislativa, onde l'autorizzazione dell'atto costitutivo sarebbe superflua, mentre un eventuale divieto sarebbe illegittimo. Prima però di giungere alla conclusione della assoluta inapplicabilità dell'art. 6 R.D. 29 marzo 1942, morto nel momento stesso in cui si è formato nella mente del legislatore, e necessario esaminare se veramente la norma sia del tutto incompatibile con l'art. 2370 cod. civ. e non vi possa essere invece un qualche mezzo di conciliazione: se non altro per il principio che è necessario dare alla norma il significato per cui potrebbe avere qualche effetto, anziché quello secondo cui non ne avrebbe alcuno.

Ora, se è vero che il titolare di azioni nominative, con il mero deposito dei titoli, non assume ancora la qualità di socio nei confronti della società ma acquista solo il diritto di essere iscritto nel libro dei soci, ottenendo quindi la piena legittimazione formale solamente dall'effettiva iscrizione⁽¹⁴⁾, ne consegue che, sino al momento in cui questa avvenga, non esistono nei riguardi della società diritti inderogabili del socio, ma esiste solo per l'azionista il diritto di conseguire la legittimazione e, ove si ritenga che la società non sia obbligata a procedere all'iscrizione in tempo anteriore all'assemblea, il diritto di partecipare ad essa pur senza la duplice fonte di legittimazione formale.

Vi sia o meno l'obbligo della società all'iscrizione immediata, il diritto all'intervento dell'azionista non iscritto è subordinato dalla legge all'onere di deposito delle azioni in un determinato termine anteriore all'assemblea: la funzione normativa dell'art. 6. R.D. 29 marzo 1942, n. 239 consiste appunto nell'autorizzare l'atto costitutivo a fissare, tenendo conto delle esigenze organizzative della società, il termine stesso, pur nel rispetto del limite minimo di cinque giorni imposto dall'art. 2370 cod. civ. La portata effettiva dell'art. 6 è quindi più ristretta di quello che risulta dalla sua formulazione letterale, ma conserva tuttavia un certo rilievo: se si deve ritenere che una norma statutaria, che autorizzi l'intervento in assemblea in conseguenza del preventivo deposito dei titoli, sarebbe superflua perché superata dalla formula dell'art. 2370 cod. civ., il contratto sociale può però determinare in concreto il termine entro cui il deposito debba avvenire. L'art. 6 vale a confermare che, ove il termine non incida su diritti inderogabili del socio, il periodo di tempo precisato dall'art. 2370 cod. civ. può essere ragionevolmente prolungato dall'atto costitutivo. In altre parole, vale a confermare che il termine indicato nell'art. 2370 cod. civ. è solo un termine *minimo*: esso coincide con il

⁽¹⁴⁾ Cfr. ASQUINI, *I titoli di credito*, Padova, 1951, n. 57; FERRI, *I titoli di credito*, Torino, 1950, p. 108; MESSINEO, *I titoli di credito*, Padova, 1934, vol. II, n. 202; SALANDRA, *Manuale di dir. comm.*, vol. II, Bologna, 1950, p. 258.

massimo, allorché la stessa esistenza del termine costituisca una limitazione ai diritti individuali dei soci, che può essere posta solo dal legislatore e non potrebbe quindi essere aggravata dall'atto costitutivo (com'è nel caso di azioni al portatore e nell'ipotesi che l'iscrizione nel libro dei soci sia già avvenuta prima dei cinque giorni); non si confonde con il termine massimo, la cui determinazione viene lasciata all'atto costitutivo, allorché il potere di intervento sia collegato eccezionalmente al mero deposito di azioni nominative e all'obbligo della società, ove se ne ritenga l'esistenza, di procedere entro quel termine all'iscrizione nel libro dei soci.

Questa conclusione trova piena corrispondenza nei motivi pratici cui si è fatto cenno all'inizio, che hanno esclusivo riferimento alla necessità di vagliare in un congruo periodo di tempo le azioni depositate, mentre non riguardano ovviamente il controllo dell'avvenuta anteriore iscrizione nel libro dei soci.

Rimane tuttavia da precisare che il prolungamento del termine sancito con clausola statutaria deve essere ristretto *in limiti ragionevoli*, in modo da non poter costituire di fatto l'espedito per una prolungata esclusione di un certo numero di azionisti dalla vita della società. Poiché infatti il diritto dell'azionista ad ottenere la legittimazione formale attraverso l'iscrizione e strettamente connesso, per la sua funzione strumentale, agli stessi diritti di partecipazione, una eccessiva limitazione del primo inciderebbe in definitiva sui diritti inderogabili del socio. Al riguardo, coordinando il potere concesso nell'art. 6 R.D. 1942 con l'obbligo sancito nel già menzionato art. 9, per il quale la società deve procedere all'iscrizione entro il termine di un mese dal giorno del deposito delle azioni, è possibile dedurre dalla stessa disciplina legislativa una precisa indicazione del periodo massimo di tempo entro il quale la società potrebbe legittimamente escludere l'intervento degli azionisti non iscritti e al di là del quale si avrebbe invece un'arbitraria restrizione dei diritti di intervento e di voto.

La portata normativa dell'art. 6. R.D. 29 marzo 1942, n. 239 può essere quindi così precisata ⁽¹⁵⁾:

a) Esso conferma l'inderogabilità del termine minimo di cinque giorni fissato nell'art. 2370 cod. civ.

b) Esso conferma l'inderogabilità, anche nel massimo, del termine di cinque giorni, per quanto riguarda l'intervento degli azionisti iscritti nel libro dei soci (prima parte dell'art. 2370 cod. civ. e prima parte art. 6).

⁽¹⁵⁾ Esula dal tema della presente indagine l'analisi dell'altra disposizione contenuta nello stesso art. 6, che dà alla società il potere di richiedere il deposito o la presentazione delle azioni, al fine di accertare che chi è iscritto nel libro dei soci sia ancora azionista. Nulla osta comunque, a mio parere, che tale deposito sia sottoposto – per ragioni pratiche – allo stesso termine previsto dall'atto costitutivo per il deposito delle azioni per le quali non sia avvenuta l'iscrizione del nuovo titolare. L'unico limite legislativo è infatti nel senso che non si possa escludere il diritto d'intervento dell'azionista iscritto da almeno cinque giorni nel libro dei soci e non riguarda il termine per il controllo delle azioni.

c) Esso non riguarda, per ragioni intuitive, le azioni al portatore, per le quali il termine di cinque giorni, nel minimo e nel massimo, è inderogabile dall'atto costitutivo, poiché qualsiasi ulteriore limitazione inciderebbe direttamente sul diritto d'intervento del socio (legittimato con la mera presentazione del titolo).

d) Esso consente all'atto costitutivo di stabilire, per ragioni pratiche di organizzazione amministrativa, un termine superiore ai cinque giorni per il deposito delle azioni nominative, confermando così che per queste ultime il termine fissato nell'art. 2370 cod. civ. è solo un termine minimo, che può essere *ragionevolmente* prolungato, non incidendo immediatamente su alcun diritto individuale dei soci.

